



Federazione Italiana Giuoco Calcio

Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA
 CENTRALINO: 091.680.84.02
 FAX: 091.680.84.98
 Indirizzo Internet: www.lnd.it
 e-mail: crLnd.sicilia01@figc.it

Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato Ufficiale n°242 CSAT 16 del 08 gennaio 2019

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., ai sensi dell'art. 38 n° 7, possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti, si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

1) Corte Sportiva di Appello Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it

2) Tribunale Federale Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it

ERRATA CORRIGE

Si ripubblica la corretta estensione della decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale relativa al procedimento 50/A riguardante l'appello della A.S.D. Pol. Licata Calcio e che, nella precedente pubblicazione sul Comunicato Ufficiale 234 CSAT 15 del 03/01/2019, è errata nella parte attinente alla presenza in udienza della appellante..

Procedimento n.50/A

A.S.D. POL. LICATA CALCIO (AG) Avverso la squalifica per tre gare del calciatore sig. Lorenzo Alessandro Cappello ed avverso inibizione sino al 20/01/2019 del dirigente sig. Claudio Cammarata.

Campionato Eccellenza Girone "A" Gara: Licata Calcio/Città di S. Agata del 02/12/2018. C.U. n.204 del 05/12/2018.

Con rituale e tempestivo gravame l'A.S.D. Licata Calcio, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, impugna le sanzioni così come irrogate dal GST e riportate in epigrafe sostenendo, in buona sintesi, che la frase pronunciata dal proprio calciatore non sarebbe stata così grave da essere sanzionata con tre gare di squalifica mentre nega che il sig. Claudio Cammarata abbia mai pronunciato le parole riportate in referto dall'AA.

Sebbene ritualmente invitata ad intervenire in udienza, come da richiesta tempestivamente avanzata, nessuno si è presentato per la ricorrente che tuttavia ha inoltrato via E-Mail comunicazione di mancata presenza per un impedimento tecnico, senza richiesta di rinvio.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il referto di gara dall'AA1, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del CGS fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare rileva che al 37' del 2° t. prima e successivamente al 42' del 2° t. il sig. Claudio Cammarata, non iscritto in elenco, ma riconosciuto perché prima dell'incontro si era presentato come dirigente del Licata Calcio, benchè si trovasse seduto in tribunale rivolgeva delle espressioni dall'evidente tenore offensivo al predetto Ufficiale di gara.

Inoltre al 38' del 2° t. veniva espulso, su segnalazione dell'AA1, il calciatore sig. Lorenzo Alessandro Cappello perché dopo essere stato richiamato dal predetto assistente a tenere un comportamento più corretto durante la fase di riscaldamento gli si rivolgeva proferendo una frase dall'evidente tenore offensivo.

In ragione di quanto sopra il gravame può trovare parziale accoglimento limitatamente alla squalifica a carico del calciatore sig. Lorenzo Alessandro Cappello per cui la stessa può ben rideterminarsi nel minimo edittale di cui al comma 4 lett. a) dell'art. 19 del C.G.S. in relazione alla circostanza che il tutto è avvenuto comunque in un unico ed isolato contesto.

Di contro il gravame va respinto per quanto riguarda la sanzione inflitta al sig. Claudio Cammarata in quanto la stessa risulta congrua in relazione ai reiterati comportamenti antiregolamentari da questi assunti nei confronti dell'Ufficiale di gara.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto gravame ridetermina in due giornate la squalifica a carico del calciatore sig. Lorenzo Alessandro Cappello confermando nel resto l'impugnato provvedimento.

Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

APPELLI

La Corte Sportiva di Appello Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv.to Francesco Giarrusso, dal Dott. Sergio La Commare e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, con la partecipazione del rappresentante AIA AB La Cara Giuseppe, nella riunione del giorno 08 gennaio 2019 ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento n.51/A

S.P.D. BRANCIFORTI (EN) avverso omologazione gara.
Campionato 1^a Cat. Girone "G", Gara: Nicosia/Branciforti del 25/11/2018.
C.U. n. 209 del 07/12/2018.

Con appello ritualmente proposto la società S.P.D. Branciforti impugna la decisione assunta dal G.S.T. in epigrafe riportata e chiede che le venga assegnata gara vinta per 0-3 sostenendo, in buona sintesi:

- a) che il reclamo proposto in primo grado non poteva essere dichiarato inammissibile in quanto la irregolarità del campo di gioco in ordine al difettoso impianto di illuminazione che determinava una carenza di luminosità è avvenuta nel corso del secondo tempo e che il proprio capitano ebbe a segnalare tale irregolarità al direttore di gara il quale avrebbe avuto l'onere di annotarla nel proprio taccuino alla presenza dell'altro capitano;
- b) che in ogni caso il GST, indipendentemente dal proposto gravame, avrebbe potuto decidere ex officio;
- c) il mancato accoglimento della richiesta istruttoria relativa all'acquisizione di tutta la documentazione relativa all'impianto di illuminazione.

Quanto sopra è stato ribadito all'udienza odierna dal difensore della reclamante avendone fatta specifica e tempestiva richiesta.

La Corte Sportiva di Appello letti gli atti ufficiali di gara rileva che il gravame così come proposto non è accoglibile in quanto nel giudizio di secondo grado non possono essere sanate le irregolarità procedurali che hanno reso inammissibile il reclamo proposto dinanzi al giudice di prime cure (comma 7 dell'art. 36 C.G.S.).

Infatti, richiesto specifico supplemento al direttore di gara, questi ha confermato la circostanza che nel corso del secondo tempo non è pervenuta alcuna riserva verbale da parte del capitano della odierna reclamante, limitandosi questa a depositare irrisolvemente, al termine dell'incontro, una riserva sottoscritta dal dirigente accompagnatore e che è stata poi allegata al referto.

Anche a voler accedere alla tesi difensiva per cui il GST avrebbe dovuto attivare i propri poteri officiosi, il gravame non potrebbe trovare accoglimento. Infatti ai sensi del 2^a cpv del comma 2 dell'art.59 delle N.O.I.F. le gare iniziate con luce naturale possono validamente continuare in qualsiasi momento con luce artificiale senza che ciò possa costituire elemento di irregolarità delle stesse.

A ciò aggiungasi che il DDG afferma che l'illuminazione era sufficiente ai fini della visibilità, giudizio questo che a mente del 1^o comma dell'art.60 delle N.O.I.F. è di esclusiva competenza dell'arbitro e non è, pertanto, sindacabile dagli organi della giustizia sportiva così rimanendo assorbito il terzo motivo di gravame.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale respinge il proposto gravame perché inammissibile.

Per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Procedimento n. 53/A

A.S.D. PARTINICAUDACE (PA) avverso squalifica per 5 gare effettive del calciatore Rinaudo Giuseppe.

Campionato Eccellenza gir.A , Gara Dattilo Noir/Partinicaudace del 9/12/2018.

C. U. n.217 del 12/12/2018.

Con tempestivo e rituale gravame la A.S.D. Partinicaudace ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale, richiedendo la riduzione della sanzione. Ha sostenuto la reclamante che il comportamento del giocatore non è stato irrispettoso ed offensivo né minaccioso e violento, essendo consistito nell'istintivo dissenso avverso la ammonizione infertagli a seguito della sua protesta per la mancata concessione di un calcio di rigore. Solo per questo aveva toccato al braccio l'arbitro, che stava per mostrargli il cartellino rosso di espulsione, scusandosi subito peraltro per tale gesto.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale - letto il referto, che ai sensi dell'art.35 c.1.1 C.G.S. costituisce piena prova circa il comportamento dei tesserati nel corso di una gara - rileva che l'arbitro ha così motivato il provvedimento di espulsione: *“al 6' del 2T il n.10 Rinaudo Giuseppe della società Partinicaudace si rivolgeva a me con linguaggio offensivo, dopo l'ammonizione con le testuali parole “pure il giallo ... (termini minacciosi e volgari) ...” e dopo la espulsione mi afferrava l'avambraccio destro, senza però procurarmi dolore o lesione e chiedendomi immediatamente scusa dopo tale gesto”.*

Alla stregua di quanto precede va considerato che a seguito della recente modifica apportata all'art.19 c.4 lett.d) del CGS (C.U. FIGC n.19/A del 7.12.2018) per il calciatore responsabile di condotta gravemente irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara “che si concretizza con un contatto fisico” è prevista, come sanzione minima, la squalifica per quattro giornate o a tempo determinato.

Ciò posto, appare incontestabile la inquadribilità della condotta in questione nella ricordata fattispecie, essendo stata la protesta formulata in termini minacciosi e volgari e caratterizzata dal contatto fisico.

Si osserva tuttavia che la mancata produzione di una sensazione dolorosa, indicativa di una lieve pressione, ed il pronto ripensamento con immediate scuse, di cui l'arbitro ha dato atto in referto, consentono la limitazione della sanzione nel nuovo minimo editto.

P. Q. M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in parziale riforma della decisione del Giudice Sportivo, ridetermina in 4 gare la squalifica per il calciatore Rinaudo Giuseppe.

Per l'effetto si dispone non addebitarsi la tassa reclamo.

Procedimento n. 55/A

A.S.D. SANCATALDESE (CL) avverso la inibizione fino all'11/3/19 per il dirigente Scribani Massimo.

Campionato Juniores Under 19, Gara A.S.D. Sancataldese/A.S.D. Masterpro Calcio del 10/12/2018.

C. U. n.32 del 12/12/2018.

Con tempestivo e rituale gravame la A.S.D. Sancataldese ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale, richiedendo la riduzione della sanzione. Ha sostenuto la reclamante che di nessun comportamento violento era stato autore lo Scribani, intervenuto solo per evitare che degenerasse una discussione sorta tra i calciatori delle due squadre. Ha prospettato altresì che l'arbitro fosse incorso in errore, essendosi trovato ad una distanza considerevole dall'accadimento dei fatti.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale - letto il referto, che ai sensi dell'art.35 c.1.1 C.G.S. costituisce piena prova circa il comportamento dei tesserati nel corso di una gara - rileva che l'arbitro ha segnalato l'accaduto nei seguenti termini: *“Alla fine del tempo regolamentare il sig. Scribani Massimo, andando ad esultare in maniera esagerata davanti la panchina della squadra avversaria, ha dato inizio ad una disputa che ha visto come protagonista il sig.Scribani ed alcuni giocatori della panchina. Il tutto è culminato in una piccola rissa, nella quale la squadra Masterpro, nella persona del capitano, lamenta una aggressione fisica da parte del sig.Scribani. Successivamente il sig.Scribani è stato allontanato dal terreno di gioco, di forza, grazie ad alcuni presenti esterni al gioco.”*

Alla stregua di quanto riportato in referto la tesi difensiva appare destituita di fondamento, vuoi anche nella prospettiva di una percezione dei fatti falsata dal distante punto di osservazione dell'arbitro. Emerge chiaramente infatti che proprio lo Scribani ha dato inizio allo scontro con gli occupanti la panchina avversaria, per primo avvicinandosi alla stessa ed esternando in maniera eccessiva la sua gioia per l'esito finale dell'incontro. E' comprensibile quindi che nei suoi confronti ci sia stata una reazione dalla parte che a pochi minuti dalla fine (al 41' del secondo tempo) aveva subito il goal decisivo e che proprio da ciò sia derivata la "piccola rissa" notata dal direttore di gara, a seguito della quale lo stesso Scribani è stato allontanato di forza.

Al di là dunque della riferita aggressione fisica va comunque attribuita la condotta provocatoriamente irrispettosa sanzionata dall'art.19 comma 5 del C.G.S., che peraltro in mancanza di conseguenze rilevanti può essere ridotta come da dispositivo.

P. Q. M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in parziale riforma della decisione del Giudice Sportivo, attribuisce allo Scribani Massimo la inibizione fino all'11 febbraio 2019.

Per l'effetto si dispone non addebitarsi la tassa reclamo.

Corte Sportiva di Appello Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 08 gennaio 2019

IL SEGRETARIO

Maria GATTO

IL PRESIDENTE

Santino LO PRESTI